

Revocatoria dell'atto di scissione: quale competenza processuale?

di [Giorgia Dumitrascu](#)

Pubblicato il 28 Ottobre 2025

Chi ha diritto a richiedere la revocatoria dell'atto di scissione? Quando è possibile chiederla? Qual è il giudice competente a decidere sulla revocatoria?

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno composto un contrasto interpretativo di lungo corso sulla competenza a decidere le azioni revocatorie che abbiano ad oggetto un **atto di scissione societaria**. La Corte ha tracciato una linea di demarcazione netta, ma razionalmente coerente, tra la sfera del giudice specializzato in materia d'impresa e quella del tribunale fallimentare, secondo un criterio fondato non sulla mera qualificazione dell'azione, bensì sulla **causa petendi** che ne sostiene la struttura.

Quale giudice per la revocatoria dell'atto di scissione?



Il principio affermato con la **sentenza n. 5089 del 26 febbraio 2025**, è duplice e sistematicamente rilevante. **Da un lato**, quando la [revocatoria è ordinaria ex art. 2901 c.c.](#), promossa da un creditore individuale, la competenza spetta alla **Sezione specializzata in materia di impresa** istituita presso il Tribunale del luogo ove la società ha sede. Ciò perché l'atto di scissione, che costituisce l'oggetto del giudizio, non è un atto privatistico isolato, ma un atto endosocietario rilevante in diritto societario, la cui valutazione

presuppone la conoscenza del diritto societario e delle operazioni straordinarie. Il giudice competente non è quindi individuato in ragione del tipo di rimedio invocato, ma del fatto generatore che ne costituisce il perno: la **scissione** come fenomeno giuridico complesso, che qualifica la domanda e determina la necessità di un giudice tecnico-specializzato. **Dall'altro lato**, quando l'azione è esercitata dal **curatore fallimentare**, oggi disciplinata dagli [artt. 166 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza \(CCII\)](#), la competenza resta radicata presso il **Tribunale fallimentare**. La ragione non

è di natura soggettiva, ma funzionale, la revocatoria del curatore è un'azione di **massa**, preordinata alla reintegrazione del patrimonio destinato alla soddisfazione collettiva dei creditori. Il foro concorsuale conserva in questo caso carattere **inderogabile**, in virtù del principio di concentrazione funzionale delle controversie che incidono sull'attivo fallimentare (art. 7 CCII, già art. 24 l. fall.), principio che impone la trattazione unitaria di tutte le azioni che derivano o si innestano sulla procedura. La distinzione è, dunque, più profonda di quanto appaia, le Sezioni Unite non si limitano a distribuire la competenza, ma individuano un **criterio di riparto** che riflette due **diverse logiche di tutela**. L'azione individuale di revocatoria ordinaria difende un interesse patrimoniale privato e si muove su un piano di diritto comune; quella del curatore persegue un fine collettivo, di ripristino dell'integrità dell'attivo, e trova la sua sede naturale nel giudice della procedura. In questo senso, la Corte ribadisce un principio di metodo già presente in giurisprudenza, ma mai prima sistematizzato con tale chiarezza:

“La competenza segue la funzione e non l'etichetta formale dell'azione.”

Sul piano teorico, la decisione si colloca al crocevia di tre direttrici dogmatiche. La prima è la distinzione tra **criterio del petitum** e **criterio della causa petendi**: se il primo guarda all'effetto giuridico richiesto (dichiarare l'inefficacia di un atto), il secondo valorizza il fatto costitutivo su cui la pretesa si fonda. Nel caso della scissione, il fatto costitutivo è un'operazione societaria regolata dal diritto delle imprese, e non un atto meramente civilistico. La seconda direttrice è la differenza strutturale fra **azioni individuali** e **azioni di massa**. Nella revocatoria ordinaria, il pregiudizio colpisce un singolo creditore e l'effetto della pronuncia è di inefficacia relativa; nella revocatoria del curatore, il pregiudizio è dell'intera massa e l'effetto reintegrativo si proietta su tutti i creditori. Questa distinzione di funzione comporta una diversità di foro, giustificata dalla diversa posizione processuale e sostanziale dei soggetti coinvolti. La terza è il principio di **concentrazione funzionale**: il legislatore e la giurisprudenza tendono a evitare la dispersione di competenze, concentrando davanti al giudice della crisi tutte le azioni che interferiscono con il patrimonio fallimentare. È una logica di sistema, che privilegia l'economia processuale e la coerenza delle decisioni sulla massa. Il dato normativo conferma questa architettura. L'[art. 3, comma 2, lettera a\), del D.lgs. 168/2003](#) assegna alle Sezioni imprese le controversie *“relative a rapporti societari, ivi comprese quelle concernenti operazioni di trasformazione, fusione e scissione”*. La **scissione** è dunque, per espressa previsione di legge, materia tipica del giudice specializzato. Al contempo, l'art. 7 del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (già art. 24 l. fall.) sancisce la competenza esclusiva del tribunale che ha dichiarato l'apertura della procedura per tu

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento